

D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642: Disciplina dell'imposta di bollo.

(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 11 novembre 1972 – Supplemento Ordinario n. 3) – **In vigore dal 1° gennaio 1973.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;

Visto il D.L. 25 maggio 1972, n. 202, convertito, con modifiche, nella legge 24 luglio 1972, n. 321;

Udito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 17, comma primo, della legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica;

Decreta:

TITOLO I

OGGETTO SPECIALE DELL'IMPOSTA E MODI DI PAGAMENTO

Art. 1 - Oggetto dell'imposta

[1] Sono soggetti all'imposta di bollo gli atti, i documenti e i registri indicati nell'annessa tariffa.

[2] Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli atti legislativi e, se non espressamente previsti nella tariffa, agli atti amministrativi dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e loro consorzi.

Art. 2 - Atti soggetti a bollo sin dall'origine o in caso d'uso [1]

[1] **Salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1-bis, l'imposta di bollo è dovuta fin dall'origine per gli atti, i documenti e i registri indicati nella parte prima della tariffa, se formati nello Stato, e in caso d'uso per quelli indicati nella parte seconda. (2)**

[2] Si ha caso d'uso quando gli atti, i documenti e i registri sono presentati all'Ufficio del registro per la registrazione.

[3] Delle cambiali emesse all'estero si fa uso, oltre che nel caso di cui al secondo comma, quando sono presentate, consegnate, trasmesse, quietanzate, accettate, girate, sottoscritte per avallo o altrimenti negoziate nello Stato.

(1) Articolo sostituito dall'art. 2, D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955, a decorrere dal 1° gennaio 1983.

(2) Comma così sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139 (G.U. n. 231 del 2 ottobre 2024) - In vigore dal 3 ottobre 2024.

Si riporta il testo del comma 1 nella precedente versione:

“L'imposta di bollo è dovuta fin dall'origine per gli atti, i documenti e i registri indicati nella parte I della tariffa, se formati nello Stato, ed in caso d'uso per quelli indicati nella parte II.”.

Art. 3 - Modi di pagamento [1]

[1] L'imposta di bollo si corrisponde secondo le indicazioni della tariffa allegata:

a) mediante pagamento dell'imposta a intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno;

b) in modo virtuale, mediante pagamento dell'imposta all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate o ad altri Uffici autorizzati o mediante versamento in conto corrente postale.

1-bis. Per gli atti da registrare in termine fisso, ai sensi del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, l'imposta di bollo è assolta nel termine previsto per la registrazione dell'atto, con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per i documenti analogici presentati per la registrazione in originale all'ufficio dell'Agenzia delle entrate, l'imposta di bollo può essere assolta anche mediante contrassegno telematico, ai sensi del comma 1, lettera a). **(2)**

[2] Le frazioni degli importi dell'imposta di bollo dovuta in misura proporzionale sono arrotondate a euro 0,10 per difetto o per eccesso a seconda che si tratti rispettivamente di frazioni fino a euro 0,05 o superiori a euro 0,05.

[3] In ogni caso l'imposta è dovuta nella misura minima di euro 1,00, a eccezione delle cambiali e dei vaglia cambiari di cui, rispettivamente, all'articolo 6, numero 1, lettere a) e b), e numero 2, della tariffa – Allegato A – annessa al presente decreto, per i quali l'imposta minima è stabilita in euro 0,50.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 80 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) – In vigore dal 1° gennaio 2007.

Si riporta l'articolo nella sua versione precedente:

“Art. 3 - Modi di pagamento

[1] L'imposta di bollo si corrisponde secondo le indicazioni della tariffa allegata:

1) in modo ordinario, mediante l'impiego dell'apposita carta filigranata e bollata di cui all'art. 4;

2) in modo straordinario, mediante marche da bollo, visto per bollo o bollo a punzone;

3) in modo virtuale, mediante pagamento dell'imposta all'Ufficio del registro o ad altri Uffici autorizzati o mediante versamento in conto corrente postale;

[3-bis) mediante pagamento dell'imposta ad intermediario convenzionato con l'Agenzia delle entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno che sostituisce, a tutti gli effetti, le marche da bollo.] (*)

[2] Le frazioni degli importi dell'imposta di bollo dovuta in misura proporzionale sono arrotondate a lire cento per difetto o per eccesso a seconda che si tratti rispettivamente di frazioni fino a lire cinquanta o superiori a lire cinquanta.

[3] In ogni caso l'imposta è dovuta nella misura minima di lire cento ad eccezione delle cambiali di cui alle lettere a) e b) dell'art. 9 della tariffa allegato A annessa al presente decreto e dei vaglia cambiari di cui all'art. 11 della medesima tariffa per i quali l'imposta minima è stabilita in lire cinquecento.

[4] L'Intendenza di finanza può autorizzare singoli Uffici statali, aventi sede nella circoscrizione territoriale dell'Intendenza stessa, a riscuotere l'imposta per le domande presentate agli Uffici stessi e per gli atti e documenti da essi formati.

[5] Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti gli Uffici statali ai quali può essere concessa l'autorizzazione di cui al comma precedente, nonché le modalità di riscossione e versamento del tributo.”

(*) Numero introdotto dall'art. 1-bis, comma 10, lett. a), della legge n. 191 del 30 luglio 2004, di conversione del D.L. n. 168 del 12 luglio 2004.

(2) Comma aggiunto dall'art. 4, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139 (G.U. n. 231 del 2 ottobre 2024) - In vigore dal 3 ottobre 2024.

Art. 4 - Forma, valore e carattere distintivi della carta bollata, delle marche da bollo e dei bolli a punzone [1]

[1] La carta bollata è filigranata e reca impresso il relativo valore. Se il valore della carta bollata è inferiore all'imposta dovuta, la differenza viene corrisposta mediante applicazione di marche da bollo.

[2] La carta bollata, esclusa quella per cambiali, deve essere marginata e contenere cento linee per ogni foglio.

[3] Con decreto del Ministro delle finanze sono determinati la forma, il valore e gli altri caratteri distintivi della carta bollata, delle marche da bollo e dei bolli a punzone, nonché le modalità d'applicazione del visto per bollo.

[4]. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le caratteristiche e le modalità d’uso del contrassegno rilasciato dagli intermediari, nonché le caratteristiche tecniche del sistema informatico idoneo a consentire il collegamento telematico con la stessa Agenzia] (2) (3)

(1) Articolo sostituito dall’art. 4, D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955, a decorrere dal 1° gennaio 1983.

(2) Comma aggiunto dall’art. 1-bis, comma 10, della L. 30 luglio 2004, n. 191, di conversione del D.L. 12 luglio 2004, n. 168 – **In vigore dal 1° agosto 2004.**

(3) A tale proposito si veda il **Provvedimento dell’Agenzia delle entrate 5 maggio 2005**, pubblicato nella G.U. n. 118 del 23 maggio 2005.

Art. 5 - Definizione di foglio, di pagina e di copia [1]

[1] Agli effetti del presente decreto e delle annesse Tariffa e Tabella:

a) il foglio si intende composto da quattro facciate, la pagina da una facciata;

b) per copia si intende la riproduzione, parziale o totale, di atti, documenti e registri dichiarata conforme all’originale da colui che l’ha rilasciata.

[2] Per i tabulati meccanografici l’imposta è dovuta per ogni 100 linee o frazione di 100 linee effettivamente utilizzata.

[3] Per le riproduzioni con mezzi meccanici, fotografici, chimici e simili il foglio si intende composto da quattro facciate sempreché queste siano unite o rilegate tra loro in modo da costituire un unico atto recante nell’ultima facciata la dichiarazione di conformità all’originale .

(1) Articolo sostituito dall’art. 5, D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955, a decorrere dal 1° gennaio 1983.

Art. 6 - Misura del tributo in caso d'uso [1]

[1] Per gli atti, documenti e registri soggetti a bollo solo in caso d’uso l’imposta è dovuta nella misura vigente al momento in cui se ne fa uso.

(1) Articolo sostituito dall’art. 6, D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955, a decorrere dal 1° gennaio 1983.

Art. 7 - Definizione di ricevuta [1]

(1) Articolo soppresso dall’art. 7, D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955, a decorrere dal 1° gennaio 1983.

Art. 8 - Onere del tributo nei rapporti con lo Stato [1]

[1] Nei rapporti con lo Stato l’imposta di bollo, quando dovuta, è a carico dell’altra parte, nonostante qualunque patto contrario.

(1) Articolo sostituito dall’art. 8, D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955, a decorrere dal 1° gennaio 1983.

TITOLO II **MODI DI APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA**

Art. 9 - Carta bollata [1]

[1] Sulla carta bollata non si può scrivere fuori dei margini né eccedere il numero delle linee in essa tracciate. Nei margini del foglio possono apporsi sottoscrizioni ed annotazioni, visti, vidimazioni, numerazioni e bolli prescritti o consentiti da leggi o regolamenti.

[2] Per gli atti e documenti scritti a mezzo stampa, litografia o altri analoghi sistemi è consentito, in deroga al disposto del precedente comma, scrivere fuori dei margini, fermo peraltro il divieto di eccedere le 100 linee per foglio.

[3] È vietato scrivere o apporre timbri o altre stampigliature sul bollo, nonché usare carta bollata deteriorata nel bollo o nella filigrana o già usata per altro atto o documento.

(1) Articolo sostituito dall’art. 9, D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955, a decorrere dal 1° gennaio 1983.

Art. 10 - Bollo straordinario o virtuale sostitutivo o alternativo di quello ordinario [1]

[1] Nei casi in cui il pagamento dell'imposta di bollo in modo straordinario o virtuale sia sostitutivo o alternativo di quello ordinario si osservano i limiti stabiliti dagli artt. 4 e 9 circa il numero delle linee di ciascun foglio.

[2] La disposizione di cui al precedente comma non si applica ai tabulati, repertori ed ai registri nonché alle copie degli atti di servizio rilasciate dalle pubbliche Amministrazioni.

(1) Articolo sostituito dall'art. 10, D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955, a decorrere dal 1° gennaio 1983.

Art. 11 - Bollo straordinario

[1] Per gli atti soggetti a bollo fin dall'origine l'applicazione delle marche da bollo, del visto per bollo e del bollo a punzone deve precedere l'eventuale sottoscrizione e, per i registri e repertori, qualsiasi scritturazione.

[2] È vietato scrivere ed apporre timbri od altre stampigliature sull'impronta del bollo a punzone o sul visto per bollo.

Art. 12 - Marche da bollo

[1] L'annullamento delle marche deve avvenire mediante perforazione o apposizione della sottoscrizione di una delle parti o della data o di un timbro parte su ciascuna marca e parte sul foglio.

[2] Per l'annullamento deve essere usato inchiostro o matita copiativa.

[3] Sulle marche da bollo non è consentito scrivere né apporre timbri o altre stampigliature tranne che per eseguirne l'annullamento in conformità dei precedenti commi.

[4] È vietato usare marche deteriorate o usate in precedenza.

Art. 13 - Facoltà di scrivere più atti sul medesimo foglio [1]

[1] Un atto per il quale è prevista in via esclusiva od alternativa l'applicazione dell'imposta in modo straordinario può essere scritto su un foglio che sia già servito per la redazione di altro atto soggetto ad imposta in modo ordinario o straordinario a condizione che sia corrisposta la relativa imposta.

[2] Ogni rinnovazione o proroga anche se apposta su atti o documenti formati precedentemente è soggetta a imposta di bollo nella misura vigente per gli stessi al momento della rinnovazione o della proroga.

[3] In ogni caso e con il pagamento di una sola imposta possono scriversi sul medesimo foglio:

- 1) gli inventari, processi verbali e gli altri atti che sono compiuti in più sedute;
- 2) la ratifica apposta sull'atto cui si riferisce;
- 3) l'accettazione del mandatario apposta sull'atto contenente il mandato;
- 4) la dichiarazione di conferma e di asseverazione del contenuto di un atto e la dichiarazione di concordanza con l'originale;
- 5) l'accettazione della cessione del credito fatta dal debitore ceduto sull'atto relativo;
- 6) la dichiarazione di vedovanza scritta sul certificato di esistenza in vita;
- 7) il certificato di avvenuta iscrizione, trascrizione ed annotamento sui pubblici registri apposto sulla nota relativa; il duplicato della nota per l'iscrizione ipotecaria e la sua rinnovazione scritta sul titolo in base al quale avviene la formalità;

- 8) la copia della iscrizione, rinnovazione e trascrizione sui pubblici registri costituenti un solo stato o certificato e le relative aggiunte e variazioni, riportate in un solo stato o certificato anche se lo stato o certificato concerne più di una persona;
- 9) il certificato scritto sull'estratto catastale e attestante l'imposta dovuta per i beni ivi descritti e la dichiarazione di eseguita voltura catastale apposta sul documento in base al quale la voltura fu eseguita;
- 10) gli estratti rilasciati dai pubblici funzionari e desunti dai registri dei rispettivi Uffici, purché riguardino una sola persona o più persone coobbligate o cointeressate nell'affare cui si riferisce il contenuto degli estratti che si rilasciano;
- 11) i pareri, le conclusioni e i decreti sopra i ricorsi in sede giurisdizionale od amministrativa;
- 12) gli atti d'istruzione delle cause, i certificati e le attestazioni apposte sui medesimi, le relazioni di notificazioni scritte sull'originale e sulla copia dell'atto notificato, nonché i precetti apposti in calce alle sentenze ed agli atti rilasciati in forma esecutiva;
- 13) l'autenticazione o la legalizzazione delle firme apposte sullo stesso foglio che contiene le firme da autenticare o da legalizzare;
- 14) le certificazioni dei pubblici Uffici apposte sul duplicato e sul secondo originale delle domande;
- 15) gli atti contenenti più convenzioni, istanze, certificazioni o provvedimenti, se redatti in un unico contesto.

(1) Articolo sostituito dall'art. 11, D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 a decorrere dal 1° gennaio 1983.

Art. 14 - Speciali modalità di pagamento [1]

[1] Con decreto del Ministro delle finanze [2] saranno determinati gli atti per i quali l'imposta di bollo, in qualsiasi modo dovuta, può essere assolta mediante applicazione di speciale impronta apposta da macchine bollatrici, nonché le caratteristiche tecniche delle macchine stesse, i requisiti necessari per ottenere l'autorizzazione al loro uso, i termini e le relative modalità di applicazione.

[2] L'autorizzazione all'impiego di macchine bollatrici è rilasciata, su richiesta dell'interessato, e in conformità al decreto previsto nel comma precedente, dall'Intendenza di finanza [3] nella cui circoscrizione territoriale la macchina deve essere posta in uso.

[3] L'utente delle macchine bollatrici non può cederne l'uso o la proprietà a terzi, nemmeno temporaneamente, né trasferirle in altra sede, modificarle o ripararle senza la preventiva autorizzazione. L'autorizzazione è rilasciata dall'Intendente di finanza [3] e, per le modifiche e le riparazioni, può essere rilasciata anche dall'Ufficio del registro nella cui circoscrizione la macchina è posta in uso.

(1) Articolo sostituito dall'art. 12, D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955, a decorrere dal 1° gennaio 1993.

(2) Vedi il D.M. 5 luglio 1973.

(3) Per la competenza delle Direzioni regionali delle entrate, vedi l'art. 75, comma 2, e l'art. 79, commi 5,6 e 7, D.P.R. 27 marzo 1992, n. 287.

Art. 15 - Pagamento in modo virtuale [1]

[1] Per determinate categorie di atti e documenti, da stabilire con decreto del Ministro delle finanze [2], l'intendente di finanza [3] può, su richiesta degli interessati, consentire che il pagamento dell'imposta anziché in modo ordinario o straordinario avvenga in modo virtuale.

[2] Gli atti e documenti per i quali sia stata rilasciata l'autorizzazione di cui al precedente comma, devono recare la dicitura chiaramente leggibile indicante il modo di pagamento dell'imposta e gli estremi della relativa autorizzazione.

[3] Ai fini dell'autorizzazione di cui al precedente comma, l'interessato deve presentare apposita domanda corredata da una dichiarazione da lui sottoscritta contenente l'indicazione del numero presuntivo degli atti e documenti che potranno essere emessi e ricevuti durante l'anno. [4]

[4] L'Ufficio del registro competente per territorio, ricevuta l'autorizzazione dell'Intendenza di finanza [3] procede, sulla base della predetta dichiarazione, alla liquidazione provvisoria dell'imposta dovuta per il periodo compreso tra la data di decorrenza dell'autorizzazione e il 31 dicembre, ripartendone l'ammontare in tante rate uguali quanti sono i bimestri compresi nel detto periodo con scadenza alla fine di ciascun bimestre solare [5] .

[5] Entro il successivo mese di gennaio, il contribuente deve presentare all'Ufficio del registro una dichiarazione contenente l'indicazione del numero degli atti e documenti emessi nell'anno precedente distinti per voce di tariffa [e degli altri elementi utili per la liquidazione dell'imposta] (8), nonché degli assegni bancari estinti nel suddetto periodo. [La dichiarazione è redatta, a pena di nullità, su modello conforme a quello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.] (9)

[6] L'Ufficio del registro, previ gli opportuni riscontri, procede alla liquidazione definitiva dell'imposta dovuta per l'anno precedente imputando la differenza a debito o a credito della rata bimestrale scadente a febbraio o, occorrendo, in quella successiva [6] .

[7] Tale liquidazione, ragguagliata e corretta dall'ufficio in relazione ad eventuali modifiche della disciplina o della misura dell'imposta, viene assunta come base provvisoria per la liquidazione dell'imposta per l'anno in corso. Se le modifiche intervengono nel corso dell'anno, a liquidazione provvisoria già eseguita, l'ufficio effettua la riliquidazione provvisoria delle rimanenti rate con avviso da notificare al contribuente entro il mese successivo a quello di entrata in vigore del provvedimento che dispone le modifiche. La maggiore imposta relativa alla prima rata oggetto della riliquidazione è pagata unitamente all'imposta relativa alla rata successiva. Non si tiene conto, ai fini della riliquidazione in corso d'anno, delle modifiche intervenute nel corso dell'ultimo bimestre. Se le modifiche comportano l'applicazione di una imposta di ammontare inferiore rispetto a quella provvisoriamente liquidata, la riliquidazione è effettuata dall'ufficio, su istanza del contribuente, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza [7] .

[8] L'autorizzazione di cui ai precedenti commi si intende concessa a tempo indeterminato e può essere revocata con atto da notificarsi all'interessato.

[9] L'interessato, che intenda rinunciare all'autorizzazione, deve darne comunicazione scritta all'Intendenza di finanza [3] presentando contemporaneamente la dichiarazione di cui al quinto comma per il periodo compreso dal 1° gennaio al giorno da cui ha effetto la rinuncia. Il pagamento della imposta risultante dalla liquidazione definitiva dovrà essere effettuato nei venti giorni successivi alla notificazione della liquidazione.

(1) Articolo sostituito dall' art. 13, D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955, a decorrere dal 1° gennaio 1983.

(2) Vedi il D.M. 7 giugno 1973 e il D.M. 10 febbraio 1988.

(3) Per la competenza delle Direzioni regionali delle entrate, vedi l'art. 75, comma 2, e l'art. 79, commi 5,6 e 7, D.P.R. 27 marzo 1992, n. 287.

(4) Comma così modificato dall'art. 3, comma 8-bis, D.L. 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 agosto 2008, n. 129.

(5) Comma modificato dall'art. 3, comma 136, lettera a), numero 1), L. 28 dicembre 1995, n. 549.

(6) Comma modificato dall'art. 3, comma 136, lettera a), legge 28 dicembre 1995, n. 549, a decorrere dal 1° gennaio 1996.

(7) Comma sostituito dall'art. 3, comma 136, lettera a), numero 3), legge 28 dicembre 1995, n. 549, a decorrere dal 1° gennaio 1996.

(8) Le parole riportate tra parentesi sono state aggiunte dall'art. 1, comma 597, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) (G.U. n. 302 del 27 dicembre 2013 – Suppl. Ord. n. 87) – In vigore dal 1° gennaio 2014..

(9) Periodo aggiunto dall'art. 1, comma 597, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) (G.U. n. 302 del 27 dicembre 2013 – Suppl. Ord. n. 87) – In vigore dal 1° gennaio 2014.

Art. 15-bis - Versamento dell'acconto sull'imposta di bollo assolta in modo virtuale [1]

[1] Poste italiane s.p.a., le banche e gli altri enti e società finanziari indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, [nonchè le imprese di assicurazioni,] **(2)** entro il [16 aprile] **(2)** di ogni anno, versano, a titolo di acconto, una somma pari al settanta per cento dell'imposta provvisoriamente liquidata ai sensi dell'articolo 15; per esigenze di liquidità l'acconto può essere scomputato dai versamenti da effettuare a partire dal successivo mese di febbraio. **[3] [4] [5]**

(1) Articolo inserito dall'art. 4, comma 1, D.L. 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 dicembre 2004, n. 307.

(2) Le parole riportate tra parentesi sono state così sostituite dall'art. 5, comma 2, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44.

(2) A norma dall'art. 4, comma 2, D.L. 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 dicembre 2004, n. 307, "*L'acconto di cui al presente articolo, dovuto nell'anno 2004, è versato in unica soluzione entro il 15 dicembre 2004*".

(4) La misura dell'acconto, originariamente fissata al **70 per cento** dell'imposta dovuta, è stata elevata al **75 per cento** per l'anno 2008, all'**85 per cento** per il 2009 e al **95 per cento** per gli anni successivi dall'articolo 82, comma 9, della L. n. 133/2008, di conversione del D.L. n. 112/2008, che ha stabilito quanto segue:

"9. La percentuale della somma da versare, nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è elevata al 75 per cento per l'anno 2008, all'85 per cento per il 2009 e al 95 per cento per gli anni successivi".

(5) L'articolo 82, comma 9 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, è stato successivamente modificato dall'art. 1, comma 1128 della L. 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019), che ha stabilito quanto segue: "*La percentuale della somma da versare, nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è elevata al 75 per cento per l'anno 2008, all'85 per cento per il 2009, al 95 per cento per gli anni dal 2010 al 2020 e al 100 per cento per gli anni successivi*".

Art. 16 - Riscossione coattiva [1]

[1] Per la riscossione coattiva delle imposte, delle soprattasse e delle pene pecuniarie [2] si applicano le disposizioni degli artt. da 5 a 29 e 31 del R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

[2] Per l'imposta dovuta sulle sentenze e i decreti penali si applica l'art. 36 della tariffa allegata al presente decreto.

(1) Articolo sostituito dall'art. 14, D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955, a decorrere dal 1° gennaio 1983.

(2) Il riferimento alle pene pecuniarie e alle soprattasse è stato sostituito, con effetto dal 1° aprile 1998, con la sanzione pecuniaria dall'art. 26, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

TITOLO III

ATTI E SCRITTI PER I QUALI L'IMPOSTA E' PRENOTATA A DEBITO

Art. 17 - Atti dei procedimenti giurisdizionali [1]

[1] Nei procedimenti, compresi quelli esecutivi, innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria e alle giurisdizioni speciali l'imposta dovuta dalle Amministrazioni dello Stato ovvero da persone o enti ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello Stato è prenotata a debito. [2]

[2] [3]

[3] [3]

- (1) Articolo sostituito dall'art. 15, D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955, a decorrere dal 1° gennaio 1983.
(2) Comma modificato dall'art. 300, comma 3, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, a decorrere dal 1° luglio 2002.
(3) Comma abrogato dall'art. 299, comma 1, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, a decorrere dal 1° luglio 2002.

Art. 18 - Atti di persone od enti ammessi al patrocinio a spese dello Stato [1]

[1] Nelle cause e nei procedimenti interessanti persone od enti ammessi al patrocinio a spese dello Stato non può farsi uso della carta libera, se in ciascun atto e in ciascuna copia non siano citati gli estremi del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, e se, trattandosi di atti, documenti o copie da prodursi in giudizio, non sia in essi indicato lo scopo della produzione. [2]

- (1) Rubrica modificata dall'art. 300, comma 3, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, a decorrere dal 1° luglio 2002.
(2) Comma modificato dall'art. 300, comma 3, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, a decorrere dal 1° luglio 2002.

TITOLO IV
EFFETTI DEL MANCATO OD INSUFFICIENTE PAGAMENTO
DELL'IMPOSTA; OBBLIGHI, DIVIETI, SOLIDARIETA'

Art. 19 - Obblighi degli arbitri, dei funzionari e dei pubblici ufficiali [1]

[1] Salvo quanto disposto dai successivi artt. 20 e 21, i giudici, i funzionari e i dipendenti dell'Amministrazione dello Stato, degli enti pubblici territoriali e dei rispettivi organi di controllo, i pubblici ufficiali, i cancellieri e segretari, nonché gli arbitri, non possono rifiutarsi di ricevere in deposito o accettare la produzione o assumere a base dei loro provvedimenti, allegare o enunciare nei loro atti, i documenti, gli atti e registri non in regola con le disposizioni del presente decreto. Tuttavia gli atti, i documenti e i registri o la copia degli stessi devono essere inviati a cura dell'Ufficio che li ha ricevuti e, per l'Autorità giudiziaria, a cura del cancelliere o segretario, per la loro regolarizzazione ai sensi dell'art. 31, al competente Ufficio del registro entro trenta giorni dalla data di ricevimento ovvero dalla data del deposito o della pubblicazione del provvedimento giurisdizionale o del lodo.

- (1) Articolo sostituito dall'art. 16 D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955, a decorrere dal 1° gennaio 1983.

Art. 20 - Cambiale, vaglia cambiario e assegno bancario irregolari di bollo

[1] La cambiale, il vaglia cambiario e l'assegno bancario non hanno la qualità di titoli esecutivi se non sono stati regolarmente bollati sin dall'origine e, qualora si tratti di titoli provenienti dall'estero, prima che se ne faccia uso.

[2] Il portatore o possessore non può esercitare i diritti cambiari inerenti al titolo se non abbia corrisposto l'imposta di bollo dovuta e pagato le relative sanzioni amministrative. [1]

[3] La inefficacia come titolo esecutivo deve essere rilevata e pronunciata dai giudici anche d'ufficio.

- (1) Comma modificato dall'art. 5, comma 1, lettera a), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473, a decorrere dal 1° aprile 1998.

Art. 21 - Obblighi dei pubblici ufficiali per gli atti di protesto cambiario

[1] I notai, gli ufficiali giudiziari ed i segretari comunali, devono, negli atti di protesto delle cambiali, fare menzione dell'ammontare dell'imposta di bollo pagata per detti titoli e, quando questi siano muniti di marche da bollo o di

visto per bollo, devono anche indicare l'ufficio che ha annullato le marche od apposto il visto e la relativa data.

Art. 22 - Solidarietà [1]

[1] Sono obbligati in solido per il pagamento dell'imposta e delle eventuali sanzioni amministrative:

1) tutte le parti che sottoscrivono, ricevono, accettano o negoziano atti, documenti o registri non in regola con le disposizioni del presente decreto ovvero li enunciano o li allegano ad altri atti o documenti;

2) tutti coloro che fanno uso, ai sensi dell'art. 2, di un atto, documento o registro non soggetto al bollo fin dall'origine senza prima farlo munire del bollo prescritto. [2]

[2] La parte a cui viene rimesso un atto, un documento o un registro, non in regola con le disposizioni del presente decreto, alla formazione del quale non abbia partecipato, è esente da qualsiasi responsabilità derivante dalle violazioni commesse ove, entro quindici giorni dalla data del ricevimento, lo presenti all'Ufficio del registro e provveda alla sua regolarizzazione col pagamento della sola imposta. In tal caso la violazione accertata soltanto nei confronti del trasgressore [3].

[3] [4]

(1) Articolo sostituito dall'art. 17, D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955, a decorrere dal 1° gennaio 1983.

(2) Comma modificato dall'art. 5, comma 1, lettera b), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473, a decorrere dal 1° aprile 1998.

(3) Comma modificato da avviso di rettifica, pubblicato nella G.U. 4 marzo 1983, n. 62.

(4) Comma abrogato dall'art. 5, comma 1, lettera l), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473, a decorrere dal 1° aprile 1998.

Art. 23 - Patti sull'onere del tributo e delle sanzioni

[1] I patti contrari alle disposizioni del presente decreto, compreso quello che pone l'imposta e le eventuali sanzioni a carico della parte inadempiente o di quella che abbia determinato la necessità di far uso degli atti o dei documenti irregolari, sono nulli anche tra le parti.

TITOLO V **SANZIONI**

Art. 24 - (Sanzioni a carico di soggetti tenuti a specifici adempimenti) [1]

[1] L'inosservanza degli obblighi stabiliti dall'articolo 19 è punita, per ogni atto, documento o registro, con sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire quattrocentomila.

(1) Articolo sostituito dall'art. 18, D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955, a decorrere dal 1° gennaio 1983; modificato dall'art. 8, comma 1, D.L. 30 settembre 1989, n. 332 e, successivamente, sostituito dall'art. 5, comma 1, lettera f), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473, a decorrere dal 1° aprile 1998.

Art. 25 - (Omesso od insufficiente pagamento dell'imposta ed omessa o infedele dichiarazione di conguaglio) [1]

[1] Chi non corrisponde, in tutto o in parte, l'imposta di bollo dovuta sin dall'origine è soggetto, oltre al pagamento del tributo, ad una sanzione amministrativa [\[pari all'ottanta\]](#) **(2)** dell'imposta o della maggiore imposta.

[2] Salvo quanto previsto dall'articolo 32, secondo comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, le violazioni relative alle cambiali sono punite con la

sanzione amministrativa da due a dieci volte l'imposta, con un minimo di [euro 100] **(3)**.

[3] L'omessa o infedele dichiarazione di conguaglio prevista dal quinto e dall'ultimo comma dell'articolo 15 è punita con la sanzione amministrativa [pari all'ottanta] **(4)** dell'imposta dovuta. Se la dichiarazione di conguaglio è presentata con un ritardo non superiore a trenta giorni, si applica la sanzione amministrativa [del quarantacinque] **(5)** per cento dell'ammontare dell'imposta dovuta.

3-bis. Salva l'applicazione delle sanzioni e ferma restando l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, la dichiarazione dell'imposta di bollo può essere integrata per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito, mediante successiva dichiarazione da presentare utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo 15 e comunque non oltre i termini di decadenza dal potere di accertamento di cui all'articolo 37, comma 1. **(6)**

(1) Articolo sostituito dall'art. 19, D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955, a decorrere dal 1° gennaio 1983; modificato dall'art. 8, comma 1, D.L. 30 settembre 1989, n. 332 e, successivamente, sostituito dall'art. 5, comma 1, lettera g), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473, a decorrere dal 1° aprile 1998.

(2) Le parole riportate tra parentesi sono state così sostituita dall'articolo 4, comma 4, lett. a), n. 1, del D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87 (in vigore dal 1° settembre 2024). In precedenza era previsto “*dal cento al cinquecento per cento*”.

(3) Le parole riportate tra parentesi sono state così sostituita dall'articolo 4, comma 4, lett. a), n. 2, del D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87 (in vigore dal 1° settembre 2024). In precedenza era previsto “*lire duecentomila*”.

(4) Le parole riportate tra parentesi sono state così sostituita dall'articolo 4, comma 4, lett. a), n. 3.1, del D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87 (in vigore dal 1° settembre 2024). In precedenza era previsto “*dal cento al duecento per cento*”.

(5) Le parole riportate tra parentesi sono state così sostituita dall'articolo 4, comma 4, lett. a), n. 3.2, del D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87 (in vigore dal 1° settembre 2024). In precedenza era previsto “*dal cinquanta al cento*”.

(6) Comma aggiunto dall'art. 4, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139 (G.U. n. 231 del 2 ottobre 2024) - In vigore dal 3 ottobre 2024.

Art. 26 - (Violazioni in materia di uso delle macchine bollatrici) [1]

[1] L'utente delle macchine bollatrici che non osservi i divieti di cui all'ultimo comma dell'articolo 14 è punito con la sanzione amministrativa da [euro 500 a euro 5.000] **(2)**.

(1) Articolo sostituito dall'art. 20, D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955, a decorrere dal 1° gennaio 1983; modificato dall'art. 8, comma 1, D.L. 30 settembre 1989, n. 332 e, successivamente, sostituito dall'art. 5, comma 1, lettera h), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473, a decorrere dal 1° aprile 1998.

(2) Le parole riportate tra parentesi sono state così sostituita dall'articolo 4, comma 4, lett. b), del D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87 (in vigore dal 1° settembre 2024). In precedenza era previsto “*lire un milione a lire dieci milioni*”.

Art. 27 - Violazioni costituenti reati

[1] [1]

[2] Chi detiene per lo smercio ovvero smercia carta bollata, marche od altri valori di bollo precedentemente usati è punito con le pene stabilite dall'art. 466 del Codice penale.

(1) Comma abrogato dall'art. 5, comma 1, lettera l), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473, a decorrere dal 1° aprile 1998.

Art. 28 - Pena pecuniaria per l'inosservanza di altre prescrizioni [1]

(1) Articolo modificato dall'art. 114, comma 2, L. 24 novembre 1981, n. 689; dall'art. 8, comma 1, D.L. 30 settembre 1989, n. 332 e, successivamente, abrogato dall'art. 5, comma 1, lettera l), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473, a decorrere dal 1° aprile 1998.

Art. 29 - Soprattassa per omesso o insufficiente pagamento dell'imposta [1]

(1) Articolo sostituito dall'art. 21, D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955, con effetto 1° gennaio 1983 e, successivamente, abrogato dall'art. 5, comma 1, lettera a), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473, a decorrere dal 1° aprile 1998.

Art. 30 - Responsabilità dei funzionari dell'Amministrazione finanziaria

[1] Per gli atti di ogni specie, formati dai funzionari dell'Amministrazione finanziaria o dai conservatori dei registri immobiliari e dai loro dipendenti nell'esercizio delle loro funzioni, le sanzioni previste dagli articoli precedenti si applicano soltanto a carico di colui che ha formato l'atto.

Art. 31 - Regolarizzazione degli atti emessi in violazione delle norme del presente decreto

[1] Gli atti e i documenti soggetti a bollo, per i quali l'imposta dovuta non sia stata assolta o sia stata assolta in misura insufficiente, debbono essere sempre regolarizzati mediante il pagamento dell'imposta non corrisposta o del supplemento di essa nella misura vigente al momento dell'accertamento della violazione.

[2] La regolarizzazione è eseguita esclusivamente dagli Uffici del registro mediante annotazione sull'atto o documento della sanzione amministrativa riscossa. [1]

[3] Nell'ipotesi prevista dall'art. 19 la regolarizzazione avviene sull'originale o sulla copia inviata all'Ufficio del registro.

(1) Comma modificato dall'art. 5, comma 1, lettera c), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473, a decorrere dal 1° aprile 1998.

Art. 32 - Irreperibilità di valori bollati [1]

[1] È ammesso corrispondere l'imposta direttamente agli Uffici del registro ovvero mediante versamento su conto corrente postale intestato all'Ufficio del registro competente quando vi è impossibilità oggettiva di procurarsi la carta bollata o le marche da bollo necessarie e tale circostanza sia fatta risultare nel contesto dell'atto. La ricevuta comprovante il pagamento deve contenere la causale del pagamento stesso ed essere allegata all'atto o documento cui si riferisce.

[2] Per le cambiali e per gli altri titoli di credito, per i quali è prevista la corresponsione delle imposte stabilite per le cambiali, l'imposta deve essere assolta esclusivamente mediante visto per bollo.

[3] È altresì consentita la redazione degli atti e documenti senza o con parziale pagamento dell'imposta purché gli stessi siano presentati all'Ufficio del registro per la regolarizzazione entro cinque giorni dalla cessata impossibilità di cui al primo comma e della quale dovrà essere fatta menzione nel contesto dell'atto.

[4] Il pagamento dell'imposta a norma dei commi precedenti non comporta applicazione di sanzione amministrativa. [2]

(1) Articolo sostituito dall'art. 22, D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955, a decorrere dal 1° gennaio 1983.

(2) Comma modificato dall'art. 5, comma 1, lettera d), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473, a decorrere dal 1° aprile 1998.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE CONTROVERSIE ED ALLE VIOLAZIONI

Art. 33 - Ricorsi amministrativi e azione giudiziaria

[1] Le controversie relative all'applicazione delle imposte e soprattasse previste dal presente decreto sono decise in via amministrativa dalle Intendenze di finanza con provvedimento motivato avverso il quale è dato ricorso al Ministero delle finanze nel termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento stesso se l'ammontare controverso delle imposte supera centomila lire. [1]

[2] Contro le decisioni del Ministero e quelle definitive delle Intendenze di finanza è ammesso ricorso in revocazione per errore di fatto o di calcolo e nelle ipotesi previste dall'art. 395, nn. 2) e 3), del Codice di procedura civile.

[3] Il ricorso deve essere proposto nel termine di sessanta giorni decorrenti rispettivamente dalla notificazione della decisione o dalla data in cui è stata scoperta la falsità o recuperato il documento.

[4] L'autorità amministrativa, adita a norma del primo comma, ha facoltà di sospendere la riscossione delle imposte in contestazione. [1]

[5] Avverso le decisioni definitive di cui ai precedenti commi è promovibile l'azione giudiziaria nel termine di novanta giorni dalla data di notificazione della decisione. Qualora entro centottanta giorni dalla data di presentazione del ricorso non sia intervenuta la relativa decisione, il contribuente può promuovere l'azione giudiziaria anche prima della notificazione della decisione stessa [2].

(1) Comma modificato dall'art. 5, comma 1, lettera i), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473, a decorrere dal 1° aprile 1998.

(2) La Corte costituzionale, con sentenza 23 novembre 1993, n. 406, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non prevede, in materia di rimborsi d'imposta, l'esperibilità dell'azione giudiziaria anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo.

Art. 34 - Accertamento delle violazioni [1]

(1) Articolo modificato dall'art. 5, comma 1, lettera a), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473, e, abrogato, dall'art. 5, comma 1, lettera l), dello stesso provvedimento, a decorrere dal 1° aprile 1998.

Art. 35 - Organi competenti all'accertamento delle violazioni

[1] L'accertamento delle violazioni alle norme del presente decreto, anche se costituenti reato, è demandato, oltre che ai soggetti indicati negli artt. 30, 31 e 34 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, ai funzionari del Ministero delle finanze e degli uffici da esso dipendenti all'uopo designati e muniti di speciale tessera, nonché, limitatamente agli accertamenti compiuti nella sede degli uffici predetti, a qualsiasi funzionario ed impiegato addetto agli uffici stessi.

[2] I soggetti indicati nell'art. 19 e tutti coloro che a norma di disposizioni legislative o regolamentari sono obbligati a tenere o a conservare libri, registri, atti o documenti soggetti a bollo sono obbligati ad esibirli ai funzionari ed impiegati di cui al precedente comma ed agli ufficiali ed agenti della polizia tributaria.

[3] L'obbligo di cui al precedente comma non si estende agli atti o documenti di cui siano in possesso le persone indicate negli artt. 351 e 352 del codice di procedura penale, sempre che tali atti o documenti si riferiscano a materie in ordine alle quali le dette persone avrebbero diritto di astenersi dal testimoniare a norma dei citati articoli.

[4] I notai sono tenuti in ogni caso ad esibire gli atti pubblici e le scritture private depositati presso di loro, ad eccezione degli atti di ricevimento dei testamenti segreti e dei processi verbali di deposito dei testamenti olografi.

Art. 36 - Modalità di accertamento delle violazioni [1]

[1] Le violazioni delle norme contenute nel presente decreto sono constatate mediante processo verbale dal quale debbono risultare le ispezioni e le rilevazioni eseguite, le richieste fatte al contribuente o a chi lo rappresenta e le risposte ricevute. Il verbale deve essere sottoscritto dal contribuente o da chi lo rappresenta ovvero indicare il motivo della mancata sottoscrizione. Copia di esso deve essere consegnata al contribuente.

[2] Gli atti e i documenti possono essere sequestrati soltanto se non è possibile riprodurle o farne constare il contenuto nel verbale, nonché in caso di mancata sottoscrizione o di contestazione del contenuto del verbale. I libri e i registri non possono essere sequestrati; gli organi procedenti possono eseguirne o farne eseguire copie o estratti, possono apporre nelle parti che interessano la propria firma o sigla insieme con la data e il bollo d'Ufficio e possono adottare le cautele atte ad impedire l'alterazione o la sottrazione dei libri e dei registri.

[3] La regolarizzazione degli atti, documenti, libri e registri può avvenire a richiesta del contribuente sulla copia di cui al comma precedente.

(1) Articolo sostituito dall'art. 23, D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955, a decorrere dal 1° gennaio 1983.

Art. 37 - Termini di decadenza - Rimborsi [1]

[1] L'Amministrazione finanziaria può procedere all'accertamento delle violazioni alle norme del presente decreto entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno in cui è stata commessa la violazione.

[2] L'intervenuta decadenza non autorizza l'uso degli atti, documenti e registri in violazione del presente decreto, senza pagamento dell'imposta nella misura dovuta al momento dell'uso.

[3] La restituzione delle imposte pagate in modo virtuale e delle relative sanzioni amministrative deve essere richiesta entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento. Non si fa luogo alla restituzione delle imposte pagate mediante versamento in conto corrente postale. [2]

[4] Non è ammesso il rimborso delle imposte pagate in modo ordinario o straordinario, salvo il caso in cui si tratti:

a) di imposta assolta con bollo a punzone su moduli divenuti inutilizzabili per sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari;

b) di imposta corrisposta, anche parzialmente, mediante visto per bollo.

[5] La domanda di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, all'Intendenza di finanza [3] entro un anno dalla data di entrata in vigore delle sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari per l'ipotesi di cui alla lettera a) e dalla data del pagamento dell'imposta corrisposta a mezzo visto per bollo per l'ipotesi di cui alla lettera b). In questo ultimo caso la domanda di rimborso deve contenere la espressa rinuncia ad utilizzare l'atto; il rimborso è comunque subordinato alla assenza di qualsiasi sottoscrizione, sia pure cancellata, sull'atto e all'adozione da parte dell'Ufficio del registro, presso il quale è stata assolta l'imposta, di misura idonea a rendere inutilizzabile l'atto.

(1) Articolo sostituito dall'art. 24, D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955, a decorrere dal 1° gennaio 1983.

(2) Comma modificato dall'art. 5, comma 1, lettera e), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473, a decorrere dal 1° aprile 1998.

(3) Per la competenza delle Direzioni regionali delle entrate, vedi l'art. 75, comma 2, e l'art. 79, commi 5, 6 e 7, D.P.R. 27 marzo 1992, n. 287.

Art. 38 - Ripartizione delle pene pecuniarie

[1] Le somme riscosse per le sanzioni amministrative previste dal presente decreto sono ripartite a norma della legge 7 febbraio 1951, n. 168. [1]

(1) Comma modificato dall'art. 5, comma 1, lettera a), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473, a decorrere dal 1° aprile 1998.

TITOLO VII

VENDITA DEI VALORI BOLLATI

Art. 39 - Distribuzione, vendita al pubblico e aggio [1]

[1] La vendita al pubblico dei valori bollati può farsi soltanto dalle persone e dagli Uffici autorizzati con apposito decreto dell'intendente di finanza [2]. [Il pagamento con modalità telematiche può essere eseguito presso i rivenditori di generi di monopolio, gli ufficiali giudiziari e gli altri distributori già autorizzati, al 30 giugno 2004, alla vendita di valori bollati, previa stipula da parte degli stessi di convenzione disciplinante le modalità di riscossione e di riversamento delle somme introitate nonché le penalità per l'inosservanza degli obblighi convenzionali.] (3)

[2] Ai soggetti di cui al primo comma compete l'aggio calcolato:

a) sull'ammontare complessivo dei valori bollati prelevati nell'anno, nella seguente misura:

1) rivenditori di generi di monopolio: del 5 per cento (4);

2) ufficiali giudiziari: dello 0,75 per cento (4);

3) distributori diversi da quelli di cui ai numeri 1) e 2): del 2 per cento (4);

b) sulle somme riscosse all'atto del rilascio del contrassegno di cui all'articolo 3, primo comma, numero 3-bis), nella misura stabilita dalla convenzione prevista dal primo comma del presente articolo (4);

[3] Le persone autorizzate alla vendita al pubblico dei valori bollati sono tenute a mantenere costantemente le scorte stabilite dal decreto di autorizzazione ed a soddisfare integralmente e senza ritardo, nei limiti delle dette scorte, le richieste dei valori bollati rivolte loro dal pubblico.

[4] Il Ministro delle finanze, può, con proprio decreto, autorizzare persone od enti a prelevare per il proprio fabbisogno valori bollati con l'aggio di cui alla lettera c) direttamente dagli Uffici del registro e dagli istituti di credito autorizzati alla distribuzione.

[5] Il Ministro delle finanze stabilisce, con proprio decreto, i criteri da osservarsi per la concessione delle autorizzazioni alla vendita al pubblico dei valori bollati nonché i requisiti, le condizioni e le modalità ai quali le autorizzazioni stesse sono subordinate.

[6] I venditori di generi di monopolio, autorizzati alla vendita al pubblico dei valori bollati sono sempre responsabili per il fatto dei loro coadiutori ed assistenti.

[7] I venditori di generi di monopolio e le persone aventi un esercizio aperto al pubblico, autorizzati alla vendita al pubblico dei valori bollati, devono esporre all'esterno del proprio locale un avviso recante l'indicazione "valori bollati" ed avente le caratteristiche stabilite con decreto del Ministro delle finanze [5].

[8] L'autorizzazione alla vendita al pubblico dei valori bollati può essere revocata dall'intendente di finanza [2] qualora il distributore secondario non sia provvisto delle specie di valori indicate nel decreto di nomina o ne abbia rifiutato la vendita o preteso un prezzo maggiore di quello stabilito.

[9] L'autorizzazione medesima può essere, altresì, sospesa o revocata dall'intendente di finanza [2] per gravi motivi dai quali siano derivati o potrebbero derivare danni all'Erario.

[10] Nei casi di sospensione, revoca o rinuncia dell'autorizzazione alla vendita al pubblico dei valori bollati, la richiesta di rimborso dei valori bollati rimasti invenduti, al netto dell'aggio, deve essere presentata all'Intendenza di finanza [2] entro sei mesi dal ricevimento, da parte dell'interessato, della comunicazione della sospensione, della revoca o dell'accoglimento della rinuncia.

[11] Il cambio dei valori bollati inutilizzabili perché fuori corso deve essere richiesto, dalle persone e dagli Uffici autorizzati alla vendita al pubblico dei valori bollati, a pena di decadenza e con le modalità stabilite dal Ministero delle finanze, entro sei mesi dal giorno della loro inutilizzabilità. Il cambio dei valori bollati difettosi o avariati potrà invece essere sempre concesso ai distributori secondari che ne facciano domanda.

[12] Il Ministro delle finanze può affidare, per il tempo ed alle condizioni di cui ad apposite convenzioni da approvarsi con proprio decreto, la distribuzione primaria dei valori bollati ad Istituti di credito.

[13] Le somme rimosse dai suddetti Istituti per tale distribuzione sono versate dagli Istituti medesimi allo Stato al netto delle provvigioni ad essi riconosciute con le convenzioni di cui al comma precedente nonché dell'aggio spettante alle persone, Uffici ed Enti indicati nel secondo e quarto comma.

[14] Il Ministro delle finanze, al fine di assicurare, ai sensi del primo comma dell'art. 5 della legge 5 agosto 1978, n. 468, la contabilizzazione delle entrate al lordo delle provvigioni e degli aggi di cui al precedente comma, dovrà provvedere alla emissione, a carico di apposito capitolo di spesa, di specifici mandati commutabili in quietanza di entrata per la regolazione contabile degli importi delle provvigioni e degli aggi relativi alle somme versate.

(1) Articolo sostituito dall'art. 25, D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955, con effetto dal 1° gennaio 1983.

(2) Per la competenza delle Direzioni regionali delle entrate, vedi l'art. 75, comma 2, e l'art. 79, commi 5, 6 e 7, D.P.R. 27 marzo 1992, n. 287.

(3) Periodo aggiunto dall'art. 1-bis, comma 10, della L. 30 luglio 2004, n. 191, di conversione del D.L. 12 luglio 2004, n. 168 – **In vigore dal 1° agosto 2004.**

(4) Comma, in precedenza, modificato dall'art. 4, comma 1, L. 29 gennaio 1986, n. 25 e successivamente dall'art. 1-bis, comma 10, della L. 30 luglio 2004, n. 191, di conversione del D.L. 12 luglio 2004, n. 168 – **In vigore dal 1° agosto 2004.**

(5) Vedi il D.M. 3 agosto 1984.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 40 - Disposizioni transitorie [1]

[1] Salvo quanto disposto nella tariffa e nella tabella allegate al presente decreto, le esenzioni e le agevolazioni nonché i regimi sostitutivi in materia di bollo previsti dalle leggi in vigore alla data del 31 dicembre 1972, si applicano fino al termine che sarà stabilito con le disposizioni da emanare ai sensi del n. 6 dell'art. 9 o del sesto comma dell'art. 15 della legge 9 ottobre 1971, n. 825.

[2] Per le cambiali di cui al primo comma dell'art. 41 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, rimangono ferme le disposizioni di cui al secondo comma dello stesso articolo.

(1) Articolo sostituito dall'art. 26, D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955, a decorrere dal 1° gennaio 1983.

Art. 41 - Integrazione dei valori

[1] I libri ed i registri già bollati in modo straordinario che all'attuazione del presente decreto si trovino interamente in bianco, dovranno, prima dell'uso, essere integrati, sino a concorrenza dell'imposta dovuta nella misura stabilita

dalla tariffa allegata al presente decreto, mediante applicazione di marche da bollo da annullarsi con l'osservanza delle norme di cui all'art. 12.

Articolo 42

[1] Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1973.